

INSERTO: A

ROGITO NO: 99

Statuti

della

Fondazione Nuovo Fiore in Africa

I. Denominazione, durata e sede

Articolo 1

Sotto la ragione sociale

Fondazione Nuovo Fiore in Africa

è costituita una fondazione di durata indeterminata con sede in Lugano.

Il Consiglio di Fondazione potrà, con il consenso dell'autorità di vigilanza, trasferire la sede in altro luogo.

II. Scopo

Articolo 2

La Fondazione ha finalità di carattere umanitario.

La Fondazione è costituita allo scopo di fornire aiuto alla formazione educativa e nello specifico di promuovere, incoraggiare e sostenere l'insegnamento di base (dalla scuola dell'infanzia alla scuola tecnica superiore) a giovani d'ambo i sessi nei paesi del continente africano ed in particolare in Etiopia.

La Fondazione può finanziare strutture scolastiche esistenti e nuove, promuovere la formazione professionale di quelle specifiche professioni necessarie ed utili nel continente africano.

La Fondazione non persegue scopi commerciali e non ha scopo di lucro.

III. Patrimonio della Fondazione

Articolo 3

Il patrimonio iniziale della Fondazione è di CHF 100'000.- (centomila franchi svizzeri) in contanti. Questo patrimonio potrà essere incrementato in ogni tempo.

Articolo 4

Per il conseguimento dello scopo della Fondazione, potranno essere utilizzati sia il patrimonio della Fondazione che i redditi dello stesso.



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
X212551/6.01c

IV. Organizzazione

Articolo 5

Gli organi della Fondazione sono il Consiglio di Fondazione e l'Ufficio di revisione.

A. Il Consiglio di Fondazione

Articolo 6

Il Consiglio di Fondazione si compone di almeno 3 (tre) membri

Almeno uno dei membri del Consiglio di Fondazione con diritto di firma deve essere cittadino dell'UE o dell'AELS domiciliato in Svizzera.

Il Consiglio di Fondazione si completa da sé e procede all'elezione di nuovi membri, rispettivamente alla rielezione dei suoi membri.

I membri del Consiglio di Fondazione e il Presidente vengono di volta in volta eletti per la durata di 3 (tre) anni. La rielezione è ammessa.

Articolo 7

Di norma, l'attività in seno al Consiglio di Fondazione è svolta a titolo onorifico. Soltanto le spese effettivamente sostenute sono rimborsate, mentre le prestazioni supplementari che richiedono un considerevole impegno lavorativo possono essere indennizzate nel singolo caso; le modalità per tali indennizzi dovranno essere specificate in un regolamento da sottoporre all'autorità di vigilanza per approvazione.

Articolo 8

Il Consiglio di Fondazione rappresenta la Fondazione verso l'esterno.

Esso designa le persone che possono validamente impegnare la Fondazione e ne determina il diritto di firma.

Il Consiglio di Fondazione approva il conto annuale. Esso può emanare un Regolamento concernente i dettagli dell'organizzazione e della gestione della Fondazione e/o i principi della propria attività da sottoporre all'autorità di vigilanza per approvazione. Tale approvazione è necessaria anche in ogni loro modifica.

Articolo 9

Il Consiglio di Fondazione si riunisce su invito del Presidente o quando un membro lo richieda precisando l'oggetto da trattare.

Ogni membro del Consiglio di Fondazione ha il diritto di farsi rappresentare, tramite procura scritta, da un altro membro del Consiglio di Fondazione.



Articolo 10

Il Consiglio di Fondazione decide tutte le questioni riguardanti la Fondazione conformemente alle disposizioni degli Statuti della Fondazione e del Regolamento d'organizzazione.

I membri del Consiglio di Fondazione hanno diritto ad essere informati ed a prendere visione degli atti della Fondazione.

Articolo 11

Il Consiglio di Fondazione può validamente deliberare se la maggioranza dei suoi membri è presente. Le deliberazioni sono adottate con una maggioranza di due terzi dei membri presenti.

Le deliberazioni possono venire adottate anche per via circolare o tramite conferenza telefonica, con la stessa maggioranza.

Articolo 12

Le discussioni e le decisioni del Consiglio di Fondazione vengono verbalizzate; il protocollo deve essere firmato dal Presidente e da chi tiene il verbale, che non deve necessariamente appartenere al Consiglio di Fondazione.

B. Ufficio di revisione

Articolo 13

Il Consiglio di Fondazione designa ogni volta per la durata di 3 (tre) anni un ufficio di revisione esterno ed indipendente,, al quale compete la verifica dei conti annuali della Fondazione.

Articolo 14

Il Consiglio di Fondazione, tramite decisione unanime, è abilitato a proporre all'autorità di vigilanza delle modifiche dello statuto conformemente agli art. 85, 86 e 86b CC.

C. Scioglimento

Articolo 15

L'autorità di vigilanza pronuncia la soppressione della Fondazione, su richiesta o d'ufficio, se il fine non può più essere conseguito e la fondazione non può essere mantenuta mediante una modifica dell'atto di fondazione; o se il fine è diventato illecito o immorale.

La richiesta o azione di soppressione della Fondazione può essere proposta da chiunque vi abbia un interesse. Una volta ricevuta l'approvazione dell'autorità di vigilanza, la soppressione può essere notificata all'ufficiale del registro di commercio



affinché proceda alla cancellazione dell'iscrizione.

In caso di scioglimento della fondazione il patrimonio rimanente dovrà essere trasferito ad un altro ente con sede in Svizzera con scopi analoghi e che sia pure esso al beneficio di esenzione fiscale. Ogni reversione del patrimonio della Fondazione al fondatore o ai suoi successori legali è esclusa.

Lugano, 10 novembre 2011

LUGANO, 14 NOVEMBRE 2011

Luogo, giorno mese anno



Copia autentica dell'Insero A del mio
rogito no. 99 del 10 NOVEMBRE 2011
estratta per FONDAZIONE NUOVO FIORE IN AFRICA
conforme al suo originale, con il quale l'ho
personalmente collazionata.

Av. Massimo Vanotti, Notaio in Lugano
Avv. Massimo Vanotti, Notaio in Lugano